

## **Schema di contratto (ALLEGATO N. 8)**

### **CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA, MOVIMENTAZIONE DEI VOLUMI E DEL MATERIALE DOCUMENTARIO PRESENTI PRESSO LA C.D. TORRE LIBRARIA DELL'ISTAT**

Con la presente scrittura privata tra:

- per una parte:

1) l'**ISTAT NAZIONALE DI STATISTICA**, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Via Cesare Balbo n.16, codice fiscale N. 80111810588, partita I.V.A. N. 02124831005 rappresentato da....., domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

- per l'altra parte:

2) la ....., che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come **SOCIETA'**, con sede legale in ....., Via ....., -Codice fiscale ....., partita I.V.A. ....., rappresentata dal Sig....., domiciliato in ....., Via .....

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto i servizi di trasporto, deposito, custodia, movimentazione dei volumi e del materiale documentario presenti nella cosiddetta torre libraria dell'ISTAT, presso l'immobile di Roma sito in Via Cesare Balbo, 16, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di cui al capitolato tecnico di appalto che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

In particolare la SOCIETA' dovrà, secondo le esigenze dell'ISTAT illustrate nel suddetto capitolato, svolgere le seguenti attività:

- trasporto e presa in carico di circa 11.200 metri lineari di materiale consistente in monografie, periodici e documenti. Il trasporto prevede il ritiro e la successiva collocazione del materiale nel deposito messo a disposizione dalla SOCIETA';
- custodia di circa 11.200 metri lineari di materiale consistente in monografie, periodici e documenti presso il deposito messo a disposizione dalla SOCIETA';
- movimentazione di volumi e materiale documentario per la consultazione in ISTAT per un totale di circa n.150 richieste l'anno;
- ritiro e presa in carico di nuove acquisizioni e aggiornamenti;
- restituzione finale e ricollocazione dei volumi e del materiale documentario;
- eventuale catalogazione dei volumi.

#### **ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto;

- b) dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, tutela dei beni culturali, privacy e sicurezza (D.Lgs. 42/2004, D.Lgs.196/2003, D.Lgs. 81/2008);
- c) dal D.Lgs. 50/2016;
- d) dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) dal Capitolato tecnico d'appalto.

### **ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE**

La torre libraria dell'ISTAT contiene circa 11.200 metri lineari di materiale consistente in monografie, periodici e documenti. Il catalogo della Biblioteca è disponibile sul sito web ISTAT all'indirizzo <http://lipari.ISTAT.it/SebinaOpac/Sebinayoo.do#0>.

I servizi da eseguire relativamente ai volumi e al materiale documentario sono di seguito elencati:

#### **Presa in carico e trasferimento del materiale**

La SOCIETA' deve prendere in carico i volumi e il materiale documentario attualmente presenti nella cosiddetta torre libraria e custodirli presso i propri locali che dovranno avere le caratteristiche descritte nel paragrafo 5 del capitolato tecnico.

In particolare, per garantire l'integrità del materiale librario e documentale e facilitare la successiva ricerca, è necessario che i volumi, prima del trasporto, siano opportunamente identificati in modo da essere immediatamente rintracciabili in caso di richiesta.

Una volta pervenuto nei locali deposito messi a disposizione dalla SOCIETA', il materiale deve essere collocato in idonei scaffali conformi a quanto indicato in materia di sicurezza dal DLgs.81/2008.

#### **Custodia della documentazione**

Tale attività s'identifica con la custodia del materiale di deposito nei locali della SOCIETA' in ambienti di massima sicurezza.

#### **Ricerche per consultazioni**

L'ISTAT potrà richiedere in consultazione il materiale immagazzinato dalla SOCIETA'. Tale servizio è stimabile in n.150 richieste di consultazione annuali. La consegna di quanto richiesto dovrà avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta.

L'ISTAT, inoltre, si riserva la facoltà di consultare la propria documentazione anche presso i locali di deposito della SOCIETA', previa comunicazione via e-mail o telefonica, con indicazione del giorno e dell'ora nonché delle persone autorizzate. Tale comunicazione verrà inoltrata almeno 12 (dodici) ore prima.

#### **Versamenti**

La SOCIETA' dovrà provvedere, allo scadere di ogni trimestre contrattuale, alla presa in carico e custodia del materiale pervenuto presso l'ISTAT. Tale attività osserverà la stessa metodologia di quella prevista per la presa in carico. L'ISTAT, tramite la struttura competente, comunicherà alla SOCIETA' il quantitativo del materiale da riversare espresso in metri lineari. Successivamente la SOCIETA' comunicherà all'ISTAT la pianificazione delle attività per il prelevamento del materiale.

L'incremento annuale del materiale bibliotecario si attesta a circa 35 metri lineari.

#### **Restituzione e riposizionamento presso i locali indicati dall'ISTAT**

Il servizio di restituzione e riposizionamento dei volumi e del materiale documentario presso i locali indicati dall'ISTAT consiste nelle seguenti operazioni:

- pianificazione delle operazioni di trasferimento dei volumi e del materiale documentario tramite consegna di un elenco, anche in formato elettronico, dei titoli e delle quantità/scatole che verranno restituite;
- calendarizzazione delle attività di trasloco;
- definizione del piano di riposizionamento dei volumi e del materiale documentario secondo l'ordine concordato con l'ISTAT;
- trasferimento del materiale confezionato, mediante appositi automezzi;
- riposizionamento dei volumi e del materiale documentario presso i locali dell'ISTAT.

#### **Servizio opzionale- Eventuale catalogazione dei volumi**

In aggiunta alle prestazioni contrattuali previste, potrà essere attivato, soltanto in caso di specifica richiesta dell'ISTAT, il servizio di completamento dell'attività di catalogazione dei volumi per la quale il software utilizzato è Sebina.

La SOCIETA' dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

La SOCIETA' dovrà porre particolare cura nell'esecuzione del servizio, garantendo ottimali livelli qualitativi. Le attività saranno concordate preventivamente con la Direzione competente dell'ISTAT e sarà cura della SOCIETA' prendere tempestivamente contatti con tale Direzione. La SOCIETA' dovrà impegnarsi a collaborare con il direttore dell'esecuzione alla verifica della corretta esecuzione del contratto, allo scopo di agevolare lo svolgimento del servizio, sulla base del programma contrattuale.

Entro venti (20) giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto la SOCIETA' dovrà predisporre un **Piano Operativo** che dovrà definire d'intesa con i responsabili dell'ISTAT quanto segue:

- fasi dell'attività di presa in carico;
- definizione della tempistica e delle risorse necessarie al completamento delle diverse fasi;
- eventuali esigenze collegate all'espletamento delle attività (permessi di accesso alla sede, organizzazione degli orari ecc.).

#### **ART.4) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché referente dell'ISTAT per la gestione del contratto, sarà comunicato alla SOCIETA' prima dell'avvio delle attività.

#### **ART. 5) RISORSE UMANE E FIGURE PROFESSIONALI**

La SOCIETA' s'impegna ad utilizzare per l'esecuzione dei servizi risorse di profilo perfettamente corrispondente a quello indicato in sede di offerta. Pertanto, in caso di sostituzione di unità di personale durante il periodo di durata del contratto, le nuove risorse professionali dovranno avere requisiti pari a quelli della risorsa sostituita. L'eventuale sostituzione dovrà essere comunicata tempestivamente all'ISTAT che valuterà di volta in volta la congruità delle caratteristiche della risorsa proposta con quanto dichiarato in sede di offerta. L'ISTAT si riserva di chiedere la sostituzione di eventuali risorse della SOCIETA' ritenute non idonee; in questo caso la SOCIETA' si impegna a sostituirle entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi.

4

Al fine di garantire un'adeguata gestione delle attività, la SOCIETA' dovrà indicare il nominativo di un Referente o Responsabile del Contratto al quale l'ISTAT potrà fare riferimento per qualunque esigenza connessa alla predisposizione del materiale da trasferire e, successivamente, per tutte le operazioni inerenti il servizio (inoltre delle richieste di consultazione, pianificazione dei versamenti ecc.).

#### **ART. 6) DURATA DEL CONTRATTO**

La durata contrattuale è di due anni, rinnovabile per anni 1 (uno) a decorrere dalla data di attivazione del servizio indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti successivamente alla stipula del presente contratto.

L'avvio dell'esecuzione dovrà comunque avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto. L'Istituto effettuerà un sopralluogo presso i locali di deposito appositamente individuati e comunicati dalla Società aggiudicataria entro 5 (cinque) giorni dalla stipula dell'atto negoziale, per consentire la verifica - da parte di personale ISTAT - in ordine al possesso delle condizioni minime previste dalle presenti specifiche tecniche. Qualora venga ravvisato che i locali di deposito non rispettino le suddette condizioni, l'Istituto valuterà la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Istituto si riserva comunque di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi senza preavviso per verificare la permanenza delle condizioni tecniche minime di esecuzione del servizio.

#### **ART. 7) IMPORTO CONTRATTUALE**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l'ISTAT corrisponderà alla SOCIETA' l'importo di cui all'offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo complessivo per il biennio è pari ad € ..... (Euro ...../00) – Iva Inclusa.

L'importo potrà subire variazioni in incremento o in diminuzione, in relazione ad eventuali incrementi o diminuzioni del materiale affidato in custodia e comunque in tutte le fattispecie stabilite dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Per l'eventuale effettuazione del servizio opzionale di catalogazione dei volumi, l'ISTAT corrisponderà una tariffa pari a € 3,00 IVA esclusa per ciascun volume da catalogare. Tale eventuale prestazione non vincola in alcun modo l'ISTAT a richiederne l'esecuzione durante la vigenza del contratto. La SOCIETA' s'impegna ad effettuare tale servizio alla tariffa sopraindicata.

I prezzi offerti dall'Impresa si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza della SOCIETA' e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni spesa principale e accessoria e di carattere fiscale, necessaria per eseguire, a regola d'arte, le prestazioni di cui al presente contratto. Nei corrispettivi suddetti sono compresi pertanto, le spese generali e ogni spesa di copia, bollo e registrazione del contratto medesimo e quanto altro fissato dalle vigenti normative.

#### **ART. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I pagamenti oggetto del presente contratto verranno corrisposti in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di regolari fatture e previo accertamento, da parte della competente struttura di questo ISTAT, delle prestazioni effettivamente eseguite e della regolarità delle stesse, nonché degli accertamenti positivi previsti dalle normative in vigore.

La SOCIETA' dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 e del D.M. 03/04/2013 n. 55, la fattura elettronica rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A,B,C,D,E al D.M. 03/04/2013 n. 55.

L'ISTAT potrà effettuare i pagamenti esclusivamente dietro presentazione di fatture in formato elettronico, così come anche previsto da ultimo dal D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014 n. 89.

Le fatture dovranno essere intestate a: ISTAT Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 00184 Roma – Servizio Ragioneria .

Il codice univoco IPA assegnato al Servizio Ragioneria dell'ISTAT incaricato della ricezione di fatture in formato elettronico – è il seguente:

Denominazione Ente: ISTAT Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY

Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al presente atto contrattuale, dovranno essere inseriti su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- codice identificativo di gara: **CIG 6907610419**
- numero di Repertorio del presente contratto;
- DCAP/Servizio AST ;
- numeri di impegno: Imp. N.222/2017, Imp.N.99/2018 e Imp.N.43/2019;
- tipologia di attività fatturata;
- periodo di riferimento;
- indicazione del prezzo;
- indicazione aliquota IVA.

Sarà possibile allegare a corredo di ciascuna fattura, emessa in formato “xml”, l'eventuale ulteriore documentazione, emessa in formato “pdf”, utile ai fini della liquidazione nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il primo pagamento potrà essere effettuato solo dopo la registrazione del contratto, previa trasmissione da parte della SOCIETA' della relativa ricevuta di versamento.

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun

interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la SOCIETA' Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni (trenta) decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT della fattura elettronica, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, emessa nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'ISTAT dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lvo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012 n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla SOCIETA' di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora: a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi; b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la SOCIETA' ai sensi del presente contratto (es DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti da Equitalia per importi superiori a € 10.000,00, ecc...); c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali; d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT.

La SOCIETA'' prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

I pagamenti saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente bancario dedicato "tracciabilità dei flussi finanziari" del presente contratto, fermo restando che è obbligo della SOCIETA' comunicare tempestivamente all'ISTAT eventuali variazioni di detto conto corrente bancario. L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato, indicato dalla SOCIETA'', non comunicate tempestivamente o correttamente all'ISTAT.

In nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del corrispettivo contrattuale, la SOCIETA'' potrà ritardare o sospendere le prestazioni previste nel presente contratto. Qualora la SOCIETA'' si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

4

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante accreditamento sul seguente conto corrente dedicato:

- A) C/C BANCARIO N.....in essere presso.....  
Codice IBAN.....  
ABI.....CAB.....CIN.....  
intestato a.....
- B) C/C POSTALE N.....in essere presso.....  
Codice IBAN.....  
ABI.....CAB.....CIN.....  
intestato a.....

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, le persone delegate ad operare sul C/C BANCARIO o C/C POSTALE sopra indicato sono le seguenti:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

La SOCIETA' s'impegna a comunicare ogni variazione relativa agli estremi del conto corrente bancario o postale sopra indicato o relativa alle persone delegate ad operare sugli stessi. La comunicazione delle anzidette variazioni dovrà essere inoltrata all'ISTAT tramite raccomandata A/R e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato ad impegnare l'Impresa come da specifica procura da allegare alla comunicazione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del contratto in oggetto è il seguente: **6907610419**.

La SOCIETA' si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della citata legge.

#### **ART.9) VERIFICA DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 i servizi oggetto del presente contratto saranno sottoposti a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore. La verifica di conformità avverrà in corso di esecuzione al termine di ogni trimestre di durata contrattuale, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, la SOCIETA' dovrà provvedere, nel termine fissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e a risolvere eventuali disfunzioni o irregolarità. Delle operazioni di verifica sarà redatto un verbale nel quale saranno descritte le verifiche compiute e i risultati ottenuti. Detto verbale dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal rappresentante della SOCIETA'.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato delle verifiche di conformità, rilascerà il certificato di conformità di cui all'art.102 del D.Lgs 50/2016, quando risulti che la SOCIETA' abbia completamente e regolarmente svolto tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità verrà quindi trasmesso per la sua accettazione alla SOCIETA' che a sua volta dovrà firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **ART.10) PENALITA'**

Le inadempienze derivanti da obblighi contrattuali sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- danneggiamento e/o smarrimento dei volumi e del materiale documentario;
- mancato rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi stabilite contrattualmente e comunicate nel piano operativo consegnato all'Istituto dalla Società aggiudicataria.
- mancato mantenimento delle caratteristiche tecniche e strutturali del locale di deposito.

In caso di danneggiamento o smarrimento, dovuto ad incuria, del materiale trasportato, la Società aggiudicataria dovrà garantire il rimborso del bene danneggiato o smarrito secondo i correnti prezzi di mercato.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche, l'ISTAT potrà applicare una penalità pari a € 50,00 (cinquanta/00) I.V.A. esclusa per ogni giorno naturale di ritardo nell'effettuazione delle prestazioni rispetto al termine previsto contrattualmente.

Nel caso in cui il locale di deposito non dovesse mantenere le caratteristiche richieste al paragrafo 5 del capitolato tecnico, l'ISTAT potrà applicare una penalità pari a € 500,00 Iva esclusa per ogni difformità rilevata.

In ogni caso, qualora venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dei servizi, l'ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto.

Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione di eventuali penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata tramite posta elettronica certificata, alla quale la SOCIETA' avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione medesima.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo superiore al 10% il Direttore dell'esecuzione promuove le procedure di cui al successivo art.12.



L'ISTAT non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,00 (Euro dieci/00).

#### **ART. 11) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

La SOCIETA' dovrà impegnarsi ad osservare il Codice di Comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 13 e il Codice di Comportamento ISTAT consultabile sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it) alla voce Amministrazione trasparente Atti generali.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, l'ISTAT procederà alla risoluzione del presente contratto secondo le modalità descritte nel successivo art. 12.

#### **ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**

L'ISTAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in danno della Società, nei seguenti casi:

- negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 5 giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- cessione del contratto.

Qualora la SOCIETA' non rispetti ripetutamente le clausole contrattuali o non esegua scrupolosamente la esecuzione delle prestazioni previste, l'ISTAT ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1453 c.c. di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14.

Ove questo non sia sufficiente, l'ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della SOCIETA' senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della SOCIETA' stessa, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

L'ISTAT potrà inoltre affidare in danno della SOCIETA' medesima l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Impresa di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

In caso di fallimento della SOCIETA' e di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, l'ISTAT si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART.13) RECESSO**

L'ISTAT si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi mediante lettera trasmessa via posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- allorché la SOCIETA' fallisca, divenga insolvente o sia sottoposta ad un provvedimento cautelare di sequestro o entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di recesso, la SOCIETA' avrà diritto ai sensi dell'art. 109 del D.L.vo n.50/2016 al previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, da calcolare sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto di quanto eseguito.

Ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in L.7 agosto 2013, n.13, l'ISTAT ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, anche a mezzo fax, alla SOCIETA' con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art.26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la SOCIETA' non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione è nullo.

#### **ART. 14) SUBAPPALTO**

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art.105 del D. Lgs.50/2016.

#### **ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la SOCIETA' ha costituito una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di Euro ..... ed è costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa prestata da del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La Banca o SOCIETA' Assicuratrice si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETA' appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma. In forza della presente garanzia, la Banca o SOCIETA' Assicuratrice resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza dell'importo sopraindicato, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETA' appaltatrice.

La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca o SOCIETA' Assicuratrice a versare il relativo importo a semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETA' appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT, al termine delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 16) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

La SOCIETA' si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e ad ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La SOCIETA' si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La SOCIETA' si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se la SOCIETA' non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola, senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

#### **ART. 17) RISERVATEZZA**

La SOCIETA' dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In particolare, la SOCIETA' dovrà impegnarsi a:

- rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'ISTAT;

- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;

- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla SOCIETA' e/o ai suoi dipendenti, la SOCIETA' stessa sarà tenuta a risarcire l'ISTAT degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del servizio, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara e alla stipulazione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del succitato D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

#### **ART. 18) PATTO DI INTEGRITA'**

Il Patto di Integrità sottoscritto dalla SOCIETA' che fa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'ISTAT e della SOCIETA' di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della SOCIETA' impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute. La SOCIETA' accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5 (cinque) % del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 19) RESPONSABILITÀ CIVILE**

La SOCIETA' sarà responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia del personale addetto ai servizi siano causati a cose e/o persone.

Inoltre, saranno a carico della SOCIETA':

- l'adozione, nell'esecuzione dei servizi, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità a riguardo ricadrà pertanto sulla SOCIETA', restandone del tutto esonerato l'ISTAT; la SOCIETA' medesima s'impegna pertanto anche ad intervenire in giudizio, sollevando l'ISTAT da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- il risarcimento degli eventuali danni arrecati in corso di appalto a persone o cose.
- il risarcimento di eventuali danni cagionati all'ISTAT ed a terzi dall'uso di mezzi e per i danni al materiale e alle cose da movimentare e da custodire ed in ogni caso per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

In caso di danni che risultassero prodotti dall'uso di attrezzature inadatte e/o da incuria del personale addetto al servizio, la SOCIETA' dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. Il controllo di tali riparazioni e/o sostituzioni sarà effettuato dall'ISTAT in contraddittorio con il rappresentante della SOCIETA'.

#### **ART. 20) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

La SOCIETA' si obbliga ad adottare ed osservare tutte le misure di sicurezza, igiene ed antinfortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'ISTAT da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

#### **ART. 21) ONERI FISCALI**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali.

**ART. 22) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il foro di Roma.

**ART. 23) EFFICACIA DEL CONTRATTO**

La SOCIETA' riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dal momento della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma e l'approvazione dei propri Organi competenti.

**LA SOCIETA'**

**L'ISTAT**

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE
- ART. 4) DIRETTORE TECNICO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 5) RISORSE UMANE E FIGURE PROFESSIONALI
- ART. 7) IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 10) PENALITA'
- ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 13) RECESSO
- ART. 14) SUBAPPALTO
- ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 16) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 18) PATTO DI INTEGRITA'
- ART. 19) RESPONSABILITA' CIVILE
- ART. 21) ONERI FISCALI
- ART. 22) FORO COMPETENTE
- ART. 23) EFFICACIA DEL CONTRATTO

**LA SOCIETA'**

## INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE
- ART. 4) DIRETTORE TECNICO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 5) RISORSE UMANE E FIGURE PROFESSIONALI
- ART. 6) DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 7) IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 9) VERIFICA DI CONFORMITA'
- ART. 10) PENALITA'
- ART. 11) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 13) RECESSO
- ART. 14) SUBAPPALTO
- ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 16) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 17) RISERVATEZZA
- ART. 18) PATTO DI INTEGRITA'
- ART. 19) RESPONSABILITA' CIVILE
- ART. 20) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 21) ONERI FISCALI
- ART. 22) FORO COMPETENTE
- ART. 23) EFFICACIA DEL CONTRATTO